

**PIANO ANTICRISI:  
ENIA ENERGIA, ora IREN MERCATO, RATEIZZA LE FATTURE GAS E/O ENERGIA ELETTRICA**

**A CHI E' RIVOLTA  
L'AGEVOLAZIONE:**

a tutti i Clienti persone fisiche (sono esclusi i titolari di partita IVA) dei servizi gas e/o energia elettrica intestatari del contratto o componenti il nucleo familiare anagrafico, residenti nel Comune in cui l'utenza è ubicata.

**CONDIZIONI:**

devono essere, al momento della richiesta, in una delle seguenti condizioni lavorative:

o A - Lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabile con riduzione oraria superiore al 30% e scadenza oltre l' 01/01/2009
o B - Lavoratore in mobilità dopo l' 01/01/2009
o C - Disoccupato per riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo l' 01/01/2009
o D - Disoccupato con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a 6 mesi e cessati dopo l' 01/01/2009

Non devono essere presenti, al momento della richiesta, insoluti (fatture scadute da più di 30 gg.) per nessun servizio gestito dal gruppo Enia, ora Gruppo Iren.

**L'AGEVOLAZIONE:**

A richiesta del Cliente, si rateizzano le fatture di Enia Energia relative ai servizi gas e/o energia elettrica emesse nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. La rateizzazione prevede tre rate senza interessi:

**A)** per la prima fattura rateizzata

1^ rata entro la scadenza della fattura

2^ rata a 30 gg. dalla scadenza della fattura

3^ rata a 60 gg. dalla scadenza della fattura

**B)** per le fatture successive la rateizzazione sarà concessa, sempre in tre rate mensili, evitando accavallamenti delle rate successive con le rate già concordate (onde evitare problemi di pagamento per il cliente).

La rateizzazione delle fatture, successive alla prima, non e' automatica ma deve essere richiesta dal Cliente e comunque nel frattempo non devono essere sorti insoluti e deve permanere in una delle sopracitate condizioni lavorative.

**MODALITÀ OPERATIVE:**

- Il dichiarante o il membro di nucleo familiare a cui si appartiene deve **essere residente ed intestatario di contratto di fornitura Enia Energia nei Comuni in cui è applicato il Piano Anticrisi.**
- **L'intestatario del contratto per aver diritto alla rateizzazione deve essere regolare con i pagamenti precedenti (bollette scadute da più di 30 gg) relativi ai servizi erogati dal gruppo Enia.** Per verificare lo stato dei pagamenti si può chiamare il numero verde di Enia Energia 800.608090, dedicato anche al Piano Anticrisi, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Il Cliente potrà svolgere le sopracitate attività anche recandosi presso gli sportelli Enia Energia presenti sul territorio.
- Enia Energia, verificata la non esistenza di bollette scadute, procede alla rateizzazione ed invierà per posta o consegnerà a mano, qualora il Cliente si sia recato presso gli sportelli Enia Energia, la documentazione per il pagamento delle rate (lettera di rateizzazione, in cui è inserita anche la dichiarazione della sua condizione lavorativa: disoccupazione o cassa integrazione o mobilità, + 3 bollettini postali di pagamento). Qualora entro 30 gg. non ricevesse per posta la lettera ed i bollettini, il Cliente è tenuto a segnalarlo chiamando il numero di Enia Energia 800.608090 per il rinvio della documentazione.
- Il Cliente è pregato di inviare copia della lettera di rateizzazione, ricevuta per posta, firmata **al FAX che sarà indicato da Enia Energia al momento della rateizzazione.** Qualora il Cliente, permanendo in una delle sopra citate condizioni lavorative, desidera rateizzare anche le fatture successive e comunque per quelle emesse entro il 31/12/2010 è necessario che proceda con una nuova richiesta di rateizzazione.

## **SPECIFICHE DELLA CONDIZIONE LAVORATIVA:**

### **A - CONDIZIONE LAVORATIVA – CASSA INTEGRAZIONE**

Lavoratore dipendente di un'azienda che è attualmente in CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA o STRAORDINARIA o assimilabile per un dato periodo temporale tale per cui la riduzione oraria sia pari o superiore al 30% (ESCLUSA CAUSALE "MALTEMPO") e comunque con scadenza oltre il 1° gennaio 2009.

Si considerano assimilati alla cassa integrazione guadagni le sospensioni/riduzioni EBER dei dipendenti dalle ditte artigiane e quelle dei soci-lavoratori di cooperative.

### **B - CONDIZIONE LAVORATIVA – MOBILITA'**

Lavoratore che è stato dipendente di un'Azienda ed è attualmente iscritto alle liste di mobilità e comunque dopo il 1° gennaio 2009.

### **C - CONDIZIONE LAVORATIVA – DISOCCUPAZIONE**

Lavoratore che è stato licenziato da un'Azienda dopo il 1° gennaio 2009 per CESSAZIONE/RIDUZIONE ATTIVITA' AZIENDALE o per CHIUSURA UNITA' PRODUTTIVA e di avere presentato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego di competenza e di essere tuttora in attesa di nuova occupazione.

### **D - CONDIZIONE LAVORATIVA – DISOCCUPAZIONE**

Lavoratore che è stato titolare di contratti a tempo determinato subordinato o assimilabili complessivamente superiori ai 6 mesi di durata: l'ultimo contratto deve essere cessato dopo il 1° gennaio 2009.

Il lavoratore deve avere presentato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego di competenza e di essere tuttora in attesa di nuova occupazione.

Si considerano assimilati al contratto a tempo determinato i rapporti di Co.Co.Co., Co.Co.Pro. e di somministrazione.